

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via Rescindente: per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare la nullità e comunque annullare il lodo arbitrale depositato in data 7.7.2023 dall’Arbitro Unico Dr. *Persona_1* notificato a mezzo pec alla parte impugnante in data 13 luglio 2023.

In via Rescissoria: per tutti i motivi esposti in narrativa, pronunciarsi sul merito della controversia rigettando integralmente le domande formulate *ex adverso* in sede arbitrale e accogliendo le seguenti domande già proposte e precisate in sede arbitrale dal Sig. *Parte_1* come di seguito:

Voglia l’Ill.mo Arbitro adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

in via istruttoria:

- Disporre l’ammissione delle prove orali per testimoni formulate nella seconda memoria autorizzata del 17.3.2021 e richiamate nella memoria autorizzata del 7.11.2022;
- Disporre la convocazione della Dott.ssa *Persona_2* come richiesto nella memoria autorizzata del 7.11.2022;
- Ordinare alla Dott.ssa *Per_2* la produzione della documentazione contabile come richiesto nella memoria autorizzata del 7.11.2022

Nel merito:

Dichiarare la natura rituale e di diritto del procedimento arbitrale instaurato dal signor *CP_3* [...] ;

respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria della responsabilità personale del componente in ordine alla formazione della situazione debitoria della *CP_2* per essere stata, viceversa, la stessa determinata per fatto colpa e responsabilità di natura sia contrattuale che extracontrattuale del signor *Controparte_1* ;

respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria di legittimità del suo recesso dalla compagine sociale per asserita giusta causa per assenza dei presupposti legittimanti siffatta iniziativa è conseguentemente dichiarare ed accertare che nulla è dovuto al signor *CP_1* a titolo di liquidazione della quota;

In via subordinata

Nel denegata ipotesi in cui fosse accertata la legittimità del recesso del signor *CP_1* in ogni caso respingere la domanda del ricorrente rivolta a conseguire la condanna, tra gli altri, del signor [...] ;

Pt_1 al pagamento di qualsivoglia somma derivante dalla liquidazione della sua quota di partecipazione alla società per insussistente di qualsivoglia valore attivo discendente dalla stima del patrimonio della *CP_2* nel suo complesso è conseguentemente della sua partecipazione per essere tali valori di segno negativo;



In ogni caso

Respingere ogni domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese diritti e competenze dovute per spese nella procedura arbitrale nonché quelle di patrocinio legale ed eventualmente a favore del nominando CTU (anche di parte) oltre rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta.

In via istruttoria:

Si formula richiesta, se ritenuta necessaria, di acquisizione del fascicolo penale a carico del sig. [...]
CP_1 (R.G.N.R. 4262/2019 R.G. GIP 887/2020) poiché contenente in modo dettagliato tutte le condotte delittuose poste in essere dal CP_1 a danno della società Sicly srl e del sig. Parte_1 in qualità di socio accomandante compresa quella di appropriazione indebita della documentazione della Parte_2 (in netto contrasto con la motivazione del CP_1 che ha fondato erroneamente la pronuncia di validità del recesso per giusta causa sulla base di una asserita quanto inveritiera mancata consegna da parte del Pt_1 al CP_1 di tale documentazione).

Si producono in copia i seguenti documenti

- lodo notificato il 13.07.2023;
- fascicolo atti e documenti (da 1 a 94) procedimento arbitrale;
- documento n. 95, richiesta di rinvio a Giudizio sig. CP_1 da parte della Procura della Repubblica Tribunale di Ivrea RGNR 4262/2019 in data 21.07.2023
- documento n. 96, decreto di fissazione udienza preliminare in data 24.07.2023 presso CP_5

Entrambi tali documenti vengono odiernamente prodotti poiché formati successivamente all'istruttoria del lodo e al lodo stesso e quindi sono da ritenere ammissibili".


Per il convenuto costituito, sig. Controparte_1 :

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita,

IN VIA PREGIUDIZIALE NEL RITO

- In accoglimento dell’eccezione svolta al capo 1) della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta in appello di parte CP_1 , dichiarare inammissibile l’appello per la mancata produzione dell’intero fascicolo del procedimento arbitrale contenente i verbali, gli atti e i documenti versati nella predetta procedura da tutte le parti in causa.
- In ogni caso dichiarare inammissibile e quindi espungere, in quanto nuova e/o depositata tardivamente, tutta la documentazione contenuta nella chiavetta USB depositata da parte appellante in data 12/12/2023, a seguito di istanza del 24/11/2023, ben oltre il termine breve per la proposizione dell’appello, scaduto in data 11/11/2023

IN VIA PRINCIPALE



Respingere l'appello proposto e tutte le domande svolte dal signor *Parte_1* in via rescindente e in via rescissoria e per l'effetto dichiarare valido e/o efficace e/o non annullabile tra le parti il lodo arbitrale depositato in data 07/07/2023 dall'Arbitro Unico dott. *Persona_1* con conferma di quanto ivi statuito, anche in punto spese di procedura sia legali che peritali;

IN VIA SUBORDINATA E RESCISSORIA, per il denegato caso in cui la Corte pronunci la nullità e/o l'annullabilità del lodo impugnato, accogliere le conclusioni rassegnate in sede arbitrale che si riportano qui di seguito:

Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,

NEL RITO, IN VIA PREGIUDIZIALE

- Accertare la regolarità del contraddittorio nei confronti del Sig. *Parte_1*, C.F. *C.F._1*, residente in Pianezza (TO), Via Avigliana n. 7, nonché nei confronti del Sig. *Controparte_2*, C.F. *C.F._3*, residente in Chivasso (TO), Via San Francesco n. 14, in proprio nonché in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della *Controparte_2* C.F. *P.IVA_1*, corrente in Leinì (TO), Via Kennedy n. 202/3.

- Accertare la natura rituale dell'arbitrato introdotto dal Sig. *CP_1*.

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE

- Accertare la responsabilità personale del Sig. *Parte_1* per i debiti sociali della [...] *Controparte_2* *CP_2* ontratti almeno sino al 14/10/2020;

- Accertare e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa operato dal Sig. *CP_1* in data 19/12/2019 e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società *Controparte_2* [...] e per essa, una volta inutilmente escussa, in solido tra loro, personalmente, il socio accomandatario Sig. *Controparte_2* e il Sig. *Parte_1*, in quanto socio accomandatario all'epoca dell'insorgenza del debito, a corrispondere in favore del Sig. *CP_1* la somma già accertata in sede arbitrale con il Lodo emesso in data 07/07/2023, di € 347.178,87 oltre agli interessi ex art. 1284 primo comma c.c. a decorrere dal 19/06/2020 ed oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma c.c. a decorrere dal 29/10/2020 e fino al saldo effettivo o la veriore o inferiore accertanda, a titolo di liquidazione della quota sociale.

IN OGNI CASO

- Con vittoria di compensi e spese legali del presente giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario spese gen. avv. (15%) e accessori di legge (Cpa ed IVA), oltre alla refusione di compensi e spese legali dell'arbitrato, delle spese e dei compensi dell'Arbitro Unico, del Consulente Tecnico e del Segretario,



già corrisposti dal Sig. *CP_1*, nella misura indicata nel lodo arbitrale reso il 07/07/2023 dall'Arbitro Unico, dott. *Per_1*

IN VIA ISTRUTTORIA

- nella denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte non dovesse ritenere la causa documentale e matura per la decisione, e dovesse, pertanto, optare per una rinnovazione o integrazione dell'istruttoria, disporre, se del caso, C.T.U. contabile volta a stabilire il reale valore della quota sociale del Sig. *CP_1* al momento dell'esercizio del recesso per giusta causa ovvero in data 19/12/2019.
- Ammettere i capi di prova per interrogatorio e testi da n. 1 a n. 10 dedotti dall'esponente in sede di II memoria di replica del 15/04/2021, depositata nel procedimento arbitrale, con i testi ivi indicati.
- Ammettere il signor *Controparte_1* a rendere prova contraria sui medesimi capi dedotti dal signor *Parte_1* a prova diretta come richiesto nella II memoria di replica del 15/04/2021, depositata nel procedimento arbitrale, con i testi ivi indicati".


FATTO E DIRITTO

In data 21.10.2020, il signor *Controparte_3* formulava al Presidente dell' *[...]* *Parte_3* di Torino istanza per la nomina di Arbitro Unico per la decisione della controversia dallo stesso introdotta nei confronti del signor *Parte_1*, della *[...]* *Controparte_2* e del signor *Controparte_2*. In data 29.10.2020 veniva quindi nominato quale arbitro il Dott. *Persona_1* con studio in Torino ed in data 19.11.2020 si teneva, previ gli incumbenti di rito, il primo incontro tra l'arbitro e le parti alla presenza dei rispettivi difensori. Per parte convenuta compariva solo il signor *Pt_1*, rimanendo assenti gli altri.

Previo scambio di memorie tra le parti, l'Arbitro Unico disponeva consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei beni mobili registrati ed immobili riconducibili alla *CP_2* alla data di efficacia del recesso del Sig. *CP_1* avvenuta il 19/12/2019, nominando quale CTU l'Ing. *Persona_3*.

All'esito, rigettate le istanze istruttorie delle parti, l'Arbitro disponeva per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In data 7 luglio 2023 l'Arbitro Unico dott. *Per_1* pronunciava lodo definitivo, dichiarando preliminarmente che l' Arbitrato avesse natura rituale di diritto ed accertando quindi valido ed efficace il recesso esercitato dal sig. *Controparte_1* mediante comunicazione pervenuta alla Società in data 19 dicembre 2019; condannava quindi la *Controparte_2* *[...]*, in persona del liquidatore e legale rappresentante in carica, sig. *Controparte_2*, nonché personalmente i soci illimitatamente responsabili, sig. *Controparte_2* e sig. *[...]* *Pt_1*, a pagare la quota di liquidazione a favore del sig. *Controparte_1*, quale ex socio accomandante della *Controparte_6* quantificata in euro 347.178,87, oltre agli



interessi ex art. 1284, primo comma, c.c., a decorrere dal 19 giugno 2020 ed oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., a decorrere dal 29 ottobre 2020. Liquidava infine le spese e gli onorari di difesa a favore del sig. *Controparte_1* in complessivi € 30.000,00, oltre accessori (15% per spese generali, 22% IVA e 4% C.P.A.), ponendo tale importo a carico delle parti convenute in solido tra loro e determinava le competenze dell'Arbitro Unico e del Segretario nell'importo complessivo di € 37.500,00, oltre accessori di legge – di cui euro 30.000,00 oltre accessori (4% C.P.C., 22% I.V.A.), a favore dell'Arbitro Unico, dott. *Persona_1* euro 7.500,00, oltre accessori (4% C.P.A., 22% I.V.A.) a favore del Segretario, avv. Marco D'Arrigo - ponendo tale importo a carico delle parti convenute in solido tra loro, ferma comunque la solidarietà di tutte le parti ex art. 814 c.p.c.

Su iniziativa ed istanza promossa dal sig. *CP_1*, in data 08/08/2023, il Tribunale di Torino sez. Volontaria Giurisdizione, nella persona della Dott.ssa Ester Marongiu, dichiarava esecutivo il Lodo.

Con atto di citazione notificato in data 11.11.2023 ha promosso impugnazione per nullità del predetto lodo ex art. 828 c.p.c. il sig. *Parte_1*, allegando, in merito ai rapporti intercorsi tra le parti – secondo quanto già esposto in sede arbitrale - che i signori *Parte_1* e *CP_1* [...], legati da anni da un rapporto di amicizia, avevano costituito due società, la [...] *Controparte_7* con quest'ultimo accomandatario e la Sicly Srl con amministratore unico il sig. *Controparte_1*

I rapporti fra le due società, nelle quali i due soci possedevano le stesse quote, si concretizzavano nell'anno 2004 con la stipula del contratto di affitto d'azienda tra la *Parte_2* e la Sicly Srl.

Dopo circa 14 anni il sig. *Pt_1* proponeva quindi al socio la rinegoziazione del contratto di affitto, vigente con valori immutati fin dalla sua stipula.

A quel punto il sig. *CP_1* interrompeva invece il versamento del canone di affitto, pari ad € 12.000,00 mensili al netto di IVA. La *Pt_2* veniva così a trovarsi in grave difficoltà posto che le uniche entrate di cui poteva disporre erano appresentate dall'incasso di tale canone, oltre a quello per l'attività di prestazione servizi, con i quali tale società faceva fronte al pagamento dei canoni di leasing stipulati per l'acquisto del capannone.

La *Parte_2* comunicava quindi alla Sicly Srl, con PEC del 02.02.2018, la risoluzione contrattuale del contratto di affitto d'azienda in virtù della previsione contrattuale di cui al n. 18/b che consentiva al concedente la facoltà di risolvere automaticamente il contratto in caso, fra gli altri, di mancato o ritardato pagamento di due rate di canone, anche non consecutive, risultando non corrisposti i canoni dovuti per i mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018; a fronte quindi delle resistenze della Sicly in persona dell'amministratore *Controparte_1* a restituire l'azienda locata, la *Parte_2* si risolveva ad attivarsi in via cautelare ex art. 670 c.p.c.



Il ricorso cautelare, rigettato dal G.U. del Tribunale di Ivrea, veniva accolto in sede di reclamo con provvedimento con il quale il Collegio disponeva il sequestro giudiziario dell'azienda di proprietà della **Pt_4**

[...] , ormai a fine novembre 2018, la Sicly oltre a non restituire l'azienda continuava a non pagare l'indennità per l'occupazione dei locali con ciò depauperando ulteriormente la **Pt_2**

Infine in data 21.05.2019 il nuovo custode giudiziario, Dott.ssa **Persona_4** , riusciva a restituire alla **Pt_2** e per essa al sig. **Parte_1** quel che rimaneva dell'azienda locata, *medio tempore* svuotata in ogni sua componente dal sig. **CP_1** .

Questi infatti aveva costituito nel marzo 2018, a mezzo di interposte persone (**Persona_5** e **Persona_6**), la società Dypa Srl avente pressoché lo stesso oggetto della P & G (ns. doc. 12) nella quale veniva assunto parte del personale dipendente della Sicly srl e della quale con successive operazioni (doc. 13) consolidava la proprietà in capo al figlio **CP_8** , assumendo i pieni poteri come amministratore unico.

Assume quindi l'attore, sig. **Pt_1** , che il sig. **CP_1** , nel giro di circa due anni abbia posto in essere un'ampia serie di comportamenti lesivi nei suoi confronti e verso la stessa **CP_2** e in specie che:

- a) abbia cessato di ogni operatività della Sicly s.r.l. sin dall'inizio del 2018 quale locataria della P & G, così inducendo quest'ultima, rimasta priva delle entrate costituite dai canoni di locazione, in grave difficoltà;
- b) abbia restituito dopo quasi un anno e mezzo la P & G al **Pt_1** , pur a fronte del provvedimento emesso ex art. 670 c.p.c., continuando nel depauperamento della società;
- c) abbia utilizzato il know how e dirottato i clienti acquisiti dalla P & G in circa quindici anni di attività a beneficio della nuova società, Dypa srl.;
- d) abbia distratto i dipendenti già destinati alla "lavorazione ed evasione" delle commesse presso la P & G, con ciò ingenerando confusione nei clienti ed instillando negli stessi la convinzione di una sostanziale identità e/o continuità fra le due società;
- e) abbia posto in essere tutta una serie di iniziative giudiziarie civili e penali, con esito sempre negativo (archiviazione procedimento penale a carico del **Pt_1** a seguito di denuncia del **CP_1** – doc. n. 60 – revoca del decreto ingiuntivo opposto basato su false fatture doc. n. 23);
- f) abbia infine fatto fallire la Sicly srl, risultando quindi chiamato a rispondere penalmente per bancarotta fraudolenta ai danni della Sicly, altri reati societari e per appropriazione indebita nei confronti della **Controparte_7** (docc. 95 e 96);

P ^{Part} per giusta causa invocando motivi del

tutto infondati (presunta mancata restituzione da parte del Pt_1 al CP_1 della documentazione contabile della Pt_2).

Riferisce quindi l'odierno attore che il sig. Controparte_1 aveva instaurato il procedimento arbitrale, affermando il proprio diritto di recesso per giusta causa e alla liquidazione del valore della

P Pt_2 , sulla base della clausola compromissoria prevista all'art. 13 dell'atto in data 1° aprile 2004 di trasformazione della Controparte_9 in società in accomandita semplice, con nuova denominazione di Controparte_10 a rogito notaio Persona_7 stabilente quanto segue:

“Tutte le controversie che insorgessero fra i soci, loro eredi o aventi causa e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente dell'ordine dei Ragionieri Commercialisti del luogo dove ha sede la società. L'arbitro così nominato giudicherà *ex aequo et bono* e senza formalità di procedura.

Il Sig. Parte_1, costituendosi nel procedimento arbitrale, chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree, in quanto prive di fondamento.


Concluse le indagini peritali svolte a seguito dell'espletata CTU, all'esito del procedimento, l'arbitro unico dr. Persona_1 eretteva quindi il lodo di cui innanzi.

Avverso tale lodo il Sig. Parte_1 ha promosso quindi impugnazione deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

I) “nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma 3 c.p.c.”, lamentando che l'Arbitro sia in specie incorso in violazione e/o falsa applicazione dell'art 2285 c.c. per aver erroneamente ritenuto integrata la giusta causa di recesso.

II) “nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all' art. 823 cpc., assumendo carente e finanche inesistente la motivazione in ordine alla sussistenza di plurime condotte integranti la violazione dei doveri dell'amministratore, sig. Parte_1 , motivazione in specie unicamente esposta in riferimento ad una serie di documenti prodotti nel procedimento dalla parte attrice, senza correlativa esposizione dell'iter argomentativo seguito per la loro valutazione.

III) “nullità del lodo ex art. 829, co 1 n. 12 c.p.c.”, per avere l'Arbitro omissso di pronunciarsi sulla domanda svolta in via principale dal Pt_1 nel giudizio arbitrale afferente l'accertamento della responsabilità di natura contrattuale ed extra contrattuale del CP_1 nella formazione della situazione debitoria della CP_2



IV) “nullità del lodo ex art. 829, co. 1 n. 8 c.p.c.”, in quanto contrario al provvedimento reso dal Giudice dr. Edoardo Di Capua del Tribunale di Torino nel procedimento RG 14517/2018 (doc. 8 prodotto in allegato all’istanza per la nomina di arbitro) con riguardo all’esistenza di responsabilità del **Pt_1** nella formazione del debito della **CP_2**

Deduce in specie la parte impugnante, con **primo motivo di nullità**, la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma 3 c.p.c., avendo l’Arbitro erroneamente ritenuto integrata la giusta causa di recesso prevista dall’art 2285 cc sul presupposto della violazione dell’art 2320 co 3 c.c.

Rileva infatti che il recesso può ex art. 2285 c.c. essere esercitato allorché sussista giusta causa, laddove per giusta causa si intende l’altrui violazione di obblighi contrattuali ovvero la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto fra soci, sì che il recesso del socio in tanto è determinato da giusta causa in quanto costituisce legittima reazione al comportamento degli altri soci che, sotto il profilo oggettivo, sia tale da minare alla base il reciproco rapporto fiduciario.

Lamenta peraltro che, nella valutazione dell’efficacia della dichiarazione di recesso, l’Arbitro avrebbe del tutto omesso di considerare gli elementi prodotti nel giudizio arbitrale comprovanti l’effettiva conoscenza, da parte del socio **Parte_1**, della comunicazione di recesso.


Pur identificando correttamente la data rispetto alla quale fosse necessario effettuare la valutazione di sussistenza della giusta causa, avendo l’attore chiesto che fosse riconosciuta la legittimità del recesso a decorrere dal 19 dicembre 2019 - data alla quale, con lettera raccomandata - aveva comunicato di voler esercitare ai sensi dell’articolo 2285 c.c. il suo diritto di recesso per giusta causa a cagione del comportamento del socio signor **Parte_1** - l’Arbitro analizzava quindi le condotte asseritamente tenute dal socio accomandatario, **Parte_1**, in epoca anteriore alla comunicazione di recesso.

E, tuttavia, al momento della comunicazione di recesso, alcuna condotta in violazione dei doveri dell’amministratore risultava in effetti ascrivibile al sig. **Pt_1**, tanto meno quella indicata dall’Arbitro, ovverosia, aver ingiustamente negato la documentazione contabile al socio accomandante.

Il socio sig. **CP_1**, infatti, alla data del 19.12.2019 disponeva della documentazione contabile richiesta in visione, come evidente dall’esame della documentazione prodotta nel giudizio arbitrale.

Rileva infatti come risultasse dal documento n. 29 (missiva del commercialista Sabatino) che i documenti di entrambe le società (appunto la Sicly srl e la **Parte_2** erano sempre stati detenuti, ed erano quindi nella disponibilità della segretaria della Sicly, moglie del sig. **CP_1**, signora **Persona_8**

[...]



Rileva inoltre come ciò emergesse anche dal verbale redatto in data 24.07.2019 (documento n. 48) in contraddittorio tra il signor *Pt_1*, la Dott.ssa *Per_2* collaboratrice del Dott. *Parte_5*, l'avv. Sconza, delegato dell'avv. Panzica, legale del *CP_1*, ed il Dott. *Persona_9*, commercialista della Sicly.

Da tale documento risulta infatti l'avvenuta consegna di tutta quanta la documentazione richiesta dal *CP_1* ed ordinata dal giudice di cui, peraltro, il *CP_1* era già a conoscenza fin dal 2018 per interposto possesso della *Parte_6*.

Mai peraltro vi era stata quindi alcuna contestazione in merito alla regolarità sia formale che sostanziale di tale documentazione.


Rileva infine - allegando circostanza non ancora nota in sede di arbitrato - intervenuto quindi il rinvio a giudizio disposto nei confronti del sig. *Controparte_1* e la fissazione dell'udienza preliminare di cui ai docc. n. 95 e 96 in relazione ai fatti come sopra contestatigli, a conferma di quanto già evidenziato con la produzione della denuncia querela, anch'essa non presa in considerazione dall'arbitro. Rileva infatti come, fra i molteplici capi di imputazione contestati al *CP_1* vi sia anche il capo 6 che recita letteralmente:

imputato (omissis) "il solo *CP_1* del reato di cui all'art. 646 c.p. perché al fine di trarre un ingiusto profitto si appropriava della documentazione contabile della *Parte_2* di *Parte_1* tra cui fatture anni dal 2004 al 2017, mastrini contabili e dichiarazioni iva dal 2004 al 2017, della quale aveva la disponibilità in quanto collocata in un vano del capannone sito in Settimo T.se Via Leinì n. 148, condotto in locazione da Sicly s.r.l.; segnatamente ometteva di restituire la predetta documentazione al *Pt_1*, che gliene aveva fatto richiesta e sostituiva le chiavi e codi di allarme del capannone. Comesso in Settimo T.se tra il 26 febbraio 2018.

Rileva peraltro come, nel caso di specie, la CTU esperita in sede arbitrale- le cui conclusioni sono state pienamente condivise dall'Arbitro, essendo fondate su un esame attento della contabilità sociale e prive di vizi logici o di giudizio - abbia in effetti accertato che il *Pt_1* aveva regolarmente tenuto le scritture contabili, sicché il socio accomandante disponeva di tutta la documentazione necessaria per esercitare quel potere di controllo, potendo trarre dalla stessa le informazioni relative alla gestione dell'ente.

Non gravava sul *Pt_1*, invece, l'obbligo di informare di volta in volta le medesime delle operazioni compiute.

Lamenta altresì l'impugnante, con **secondo motivo di impugnazione** del lodo, ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all' art. 823 cpc., del tutto carente e finanche inesistente la motivazione resa dall'Arbitro nel rilevare che "... il comportamento dell'amministratore signor *Parte_1*, reiterato nel tempo




anche in presenza di un provvedimento giudiziario che gli imponeva di tenere una determinata condotta, il prolungato ed incontestato insanabile dissidio tra i soci, la violazione di gravi obblighi contrattuali, anche di rilievo penale, come risultanti dalla documentazione prodotta in causa da Parte attrice ed in particolare ai docc. 1-3-10-11-12-13-14-15-16-17-17bis e 20, impongono all'Arbitro l'accoglimento della domanda di Parte attrice (v. CP_4 , pag. 20 ”. Assume infatti che tale motivazione, con riferimento alla fattispecie di cui all'art 2285 cc, risulti all'evidenza una motivazione meramente perplessa ed apparente.

Il richiamo a documentazione prodotta da controparte (docc. 1-3-10-11-12-13-14-15-16-17-17bis e 20 di parte avversa), infatti, non può considerarsi utile esposizione dell'iter argomentativo a sostegno dell'integrazione del requisito della giusta causa previsto dall'art 2285 cc. , dovendosi ravvisare il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all' art. 823 nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia, come in specie, a tal punto carente tale da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.

Lamenta infatti non sia dato in specie comprendere quali sarebbero le riferite condotte – anche di rilievo penale – imputate al Pt_1 , atteso che l'unico soggetto sottoposto a procedimento penale per plurime ipotesi di reato inerenti la conduzione illecita di società, tra le quali figura proprio la CP_2 risulta essere il Sig. Controparte_1 e non già il sig. Parte_1 , posto che l'unica azione penale nella quale lo stesso era stato coinvolto a seguito di una strumentale denuncia del CP_1 si era concluso con l'archiviazione.

Con **terzo motivo di nullità** parte esponente deduce la nullità del lodo ex art. 829, co 1 n. 12 c.p.c., avendo l'Arbitro del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta in via principale dal Pt_1 nel giudizio arbitrale e relativa all'accertamento della responsabilità di natura contrattuale ed extra contrattuale del CP_1 nella formazione della situazione debitoria della CP_2 , assumendo che, nel giudizio relativo alle cause comportanti il dissidio tra soci , o comunque relativo alla giusta causa per condotta attribuita al socio accomandatario, dovrebbe ritenersi imprescindibile l'esame delle condotte tutte tenute dal socio accomandante, Controparte_1 , poiché solo a quest'ultimo si doveva in effetti la frattura del vincolo fiduciario tra soci, nonché il depauperamento della società CP_2 ; condotte peraltro descritte compiutamente negli atti dell'indagine penale conclusasi con la richiesta di rinvio a giudizio del CP_1 e la fissazione dell'udienza preliminare al 23 11.2023.

Con **quarto motivo di nullità**, la parte impugnante eccepisce infine la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1 n. 8 c.p.c., assumendo che esso risulti di contenuto contrario al provvedimento reso dal Giudice dr. Edoardo Di Capua del Tribunale di Torino nel procedimento RG 14517/2018



(produzione in arbitrato doc. 8 istanza per la nomina di arbitro) con riguardo all'esistenza di responsabilità del **Pt_1** nella formazione del debito della **CP_2**

Pur non trattandosi di sentenza passata in giudicato in senso stretto, il provvedimento emesso dal Tribunale di Torino e sopra indicato, risulta essere una statuizione non impugnata da controparte e dunque irretrattabile attinente e sovrapponibile al merito della vicenda trattata dall'arbitro.


Segnatamente, il Tribunale di Torino, esaminate le riferite condotte inadempienti tenute dal **Pt_1** (in parte costituenti le medesime condotte contestate al **Pt_1** nella comunicazione di recesso inoltrata dal **CP_1**) ha ritenuto di rigettare la richiesta di revoca del socio accomandatario avanzata in via d'urgenza dal socio accomandante **CP_1**.

Considerato che dette condotte sono state – seppur laconicamente richiamate – considerate dall'arbitro, causa ed origine del dissidio tra soci, appare evidente l'esistenza di un contrasto insanabile tra i due provvedimenti (ordinanza resa nell'ambito del procedimento RG 14517/2018 Tribunale di Torino e lodo impugnato) idoneo a generare un'incertezza del diritto in contesa meritevole di attento vaglio da parte della Corte adita.

Parte impugnante chiede quindi dichiararsi la nullità del lodo impugnato e, in sede rescissoria, respingersi la domanda formulata dal ricorrente in sede arbitrale per la declaratoria della responsabilità personale dell'esponente nella formazione della situazione debitoria della **CP_2** per essere stata la stessa determinata per fatto, colpa e responsabilità di natura sia contrattuale che extracontrattuale del signor **Controparte_1**; respingersi la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria di legittimità del suo recesso dalla compagine sociale. In via subordinata, qualora fosse accertata la legittimità del recesso del signor **CP_1** chiede in ogni caso respingersi la domanda del ricorrente per il pagamento in suo favore di qualsivoglia somma derivante dalla liquidazione della sua quota di partecipazione alla società per insussistenza di alcun valore attivo nel patrimonio della **CP_2**

Si è costituito nel procedimento di impugnazione il sig. **CP_1**, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnativa del lodo per non aver parte appellante offerto in produzione, unitamente all'atto di appello, entro il termine ultimo dell'11/11/2023, ed anche in seguito, l'intero fascicolo del procedimento arbitrale, composto dal fascicolo d'ufficio dell'Arbitro e dai fascicoli "atti e documenti" di tutte le parti costituite, assumendo inutilizzabili i documenti prodotti da parte impugnante con chiavetta USB depositata dopo il deposito dell'atto di impugnazione.

Nel merito contesta comunque la fondatezza dei motivi di nullità invocati dalla controparte a fondamento dell'impugnazione promossa, assumendo, da un lato, inammissibile l'eccezione di violazione di norme di diritto attinenti al merito da parte dell'Arbitro, rilevando peraltro come, con mail del 20 luglio 2020 (doc. 21), in risposta al recesso comunicato dal sig. **CP_1**, la stessa P&G




CP_2 amministrata dal sig. Pt_1 , nulla avesse eccepito in ordine alla legittimità del recesso esercitato dal socio accomandante. Contesta altresì la prospettazione avversaria secondo cui , alla data del 19 dicembre 2019 il socio receduto, signor CP_1 , avrebbe avuto a sue mani tutta la documentazione societaria, contraddetta dalla documentazione versata in atti riferibile alle richieste stragiudiziali, rimaste inevase, di accesso ai documenti contabili della CP_2 e conseguente procedimento cautelare e successivo procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. che il Sig. CP_1 aveva dovuto radicare presso il Tribunale di Torino per ottenere la documentazione necessaria al fine di effettuare la valutazione dell'azienda e della propria quota (doc. 13 e 14). Assume peraltro inammissibili le produzioni svolte da controparte in relazione a documenti non versati già in sede arbitrale. Si oppone inoltre all'acquisizione del fascicolo penale Trib. di Ivrea RGNR n. 4262/2019 e n. 887/2020 RG GIP richiesta da controparte in quanto irrilevante ed afferente ad altra società estranea ai fatti di cui si discute e alle parti in causa.

Parte convenuta assume peraltro che l'impugnazione *ex adverso* promossa debba dichiararsi inammissibile anche in relazione alla lamentata nullità del lodo per carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità del recesso formulato dal sig. CP_1 , rilevando come l'Arbitro abbia evidenziato invece, a fondamento della pronuncia resa, le circostanze di fatto che configurano, nel caso, una giusta causa di recesso, ed in specie il comportamento dell'amministratore sig. Pt_1 , reiterato nel tempo, anche in presenza di un provvedimento giudiziario che gli imponeva di tenere una determinata condotta; l'insanabile dissidio tra i soci; la violazione di gravi obblighi contrattuali; la violazione di gravi obblighi di rilievo penale.

Contesta inoltre l'omessa pronuncia in relazione alla domanda che il sig. Pt_1 assume di aver formulato in sede arbitrale per l'accertamento della responsabilità del signor CP_1 in ordine alla formazione della situazione debitoria della società, rilevando per contro come siffatta domanda non sia stata in alcun modo proposta; rileva inoltre come il lodo rechi comunque statuizione generale con cui si dichiara "respinta, superata e/o assorbita ogni altra o diversa domanda, istanza ed eccezione formulata dalle Parti, ivi comprese quelle istruttorie".

Parte convenuta chiede quindi in via preliminare addivenirsi alla definizione del giudizio ex art. 348 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello.

Chiede inoltre la condanna del signor Parte_1 al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c., essendo l'agire in giudizio da parte del signor Pt_1 doloso e/o gravemente colposo per il danneggiato signor CP_1 ; in subordine, parte appellata chiede la condanna del signor Parte_1 al pagamento a favore dell'esponente di una somma equitativamente determinata dal Giudice ex art. 96, co. 3 c.p.c.



Nella non creduta ipotesi di annullamento del lodo, e della conseguente necessità di una nuova decisione della lite limitatamente ai motivi di impugnazione *ex adverso* formulati, assume peraltro doversi tenere conto delle difese già svolte in sede arbitrale da intendersi tutte interamente richiamate. Chiede quindi accertarsi pacifica e legittima la risoluzione unilaterale del rapporto societario, rilevando come la mancata consegna da parte dell'amministratore della società **CP_2** nonché del socio accomandatario signor **Pt_1**, al socio accomandante signor **CP_1**, della documentazione contabile e dei libri sociali della società è dato fattuale, confermato dalle prove offerte da parte appellata (tra cui un ricorso in sede cautelare e conseguente ordinanza per la consegna dei documenti contabili e dei libri sociali della **CP_2**).


Assume quindi correttamente e fondatamente accertato in sede arbitrale che, nel caso di specie, ricorrano plurimi giustificati motivi di recesso, tutti documentalmente provati, ed in specie, oltre al mancato accesso alla documentazione sociale, il prolungato ed incontestato insanabile dissidio tra i soci, sfociato in innumerevoli liti giudiziarie, la violazione di gravi obblighi contrattuali da parte del signor **Pt_1** nonché la violazione di obblighi anche di rilievo penale sempre da parte del signor **Pt_1**.

In sede istruttoria, si oppone all'ammissione dei capi di prova avversari perché inammissibili e irrilevanti per i motivi già dedotti e chiede, nella denegata ipotesi di ammissione, ammettersi i capi di prova per interrogatorio e testi da n. 1 a n. 10, già dedotti in sede di seconda memoria di replica in sede arbitrale ed ammettersi comunque il sig. **Controparte_1** a rendere prova contraria sui medesimi capi dedotti dal signor **Parte_1** a prova diretta.

Chiede pertanto dichiararsi inammissibile l'avversa impugnazione per la mancata produzione dell'intero fascicolo del procedimento arbitrale e in ogni caso dichiararsi inammissibile in quanto nuova e/o depositata tardivamente, tutta la documentazione contenuta nella chiavetta USB depositata da parte appellante in data 12/12/2023.

Nel merito chiede respingersi l'appello proposto e tutte le domande svolte dal signor **Parte_1** in via rescindente e in via rescissoria e per l'effetto dichiararsi valido e/o efficace e/o non annullabile tra le parti il lodo arbitrale impugnato, con conferma di quanto ivi statuito, anche in punto spese di procedura sia legali che peritali. In via subordinata e rescissoria, in denegato caso di declaratoria di nullità e/o annullabilità del lodo impugnato, accogliersi le conclusioni rassegnate in sede arbitrale.

Non si sono costituiti nel procedimento la **Controparte_2** ed il sig. **Controparte_2** quale liquidatore e legale rappresentante della predetta Società, pure ritualmente citati in giudizio; sussistono pertanto i presupposti per la loro declaratoria di contumacia.



Dichiarata preliminarmente inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato promossa dalla parte impugnante, rigettate altresì le ulteriori eccezioni preliminari formulate dalle parti, di inammissibilità dell'impugnazione, da un lato, per omessa produzione, da parte dell'attore, di atti e documenti del giudizio arbitrale, e di tardività della costituzione del convenuto dall'altro, il G.I. disponeva per la remissione della causa in decisione e, all'esito dell'udienza disposta ex art. 352 c.p.c. , riservava di riferire al Collegio.

L'impugnazione in esame si appalesa con ogni evidenza infondata ed in parte finanche inammissibile, tale risultando in specie il primo motivo formulato dall'odierno attore ex art. 829, comma II, c.p.c.

Ed infatti il sig. **Pt_1** deduce in specie nullità del lodo impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma 3 c.p.c., lamentando che l'Arbitro sia incorso in violazione e/o falsa applicazione dell'art 2285 c.c. per aver erroneamente ritenuto integrata la giusta causa di recesso.

E, tuttavia, pur premesso che l'Arbitro avrebbe correttamente individuato la data rispetto alla quale effettuare la valutazione di sussistenza della giusta causa, con riferimento alla data della comunicazione di recesso trasmessa dal sig. **CP_1** , ed avrebbe quindi analizzato le condotte tenute dall'esponente nel periodo antecedente al fine di verificare se esse integrino o meno comportamenti in violazione degli obblighi dell'amministratore, tali da legittimare quindi il recesso del socio, il sig. **Pt_1** assume infine che al momento della comunicazione di recesso, alcuna condotta in violazione dei doveri dell'amministratore risultava in effetti ascrivibile al sig. **Pt_1** , tanto meno quella indicata dall'Arbitro, ovvero, l'aver ingiustamente negato la documentazione contabile al socio accomandante.

Non censura peraltro in alcun modo le ampie premesse pure svolte dall'Arbitro nel contesto del lodo ora impugnato sui criteri normativi da ritenersi applicabili per la verifica della sussistenza di giusta causa a fondamento del recesso esercitato dal sig. **CP_1** come da comunicazione raccomandata A.R. in data 19.12.2019.

Premesso infatti che, a norma del dettato ex art. 2285 c.c. , il socio può legittimamente recedere dalla società unicamente quando essa sia contratta a tempo indeterminato, ovvero nei casi previsti dal contratto e comunque per giusta causa; escluso quindi che la **Parte_2** costituita per trasformazione della **CP_9** sia a tempo indeterminato, avendo durata prevista sino al 31.12.2030, l'Arbitro conclude quindi che da detta Società possa unicamente recedersi legittimamente per giusta causa.




In tema di giusta causa la Suprema Corte, il cui orientamento è ormai divenuto granitico sul punto, ha statuito che *“il concetto di giusta causa si ricollega sempre all'altrui violazione di obblighi contrattuali o alla violazione dei doveri di lealtà, di diligenza o di correttezza, che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto e lo assoggettano ad una speciale disciplina. In tema di società, quindi, il recesso del socio può ritenersi determinato da giusta causa solo quando costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta”* (ex multis Cass. 14 febbraio 2000, n. 1602, in *leggiditalia.it*).

In sintesi, l'assunto accolto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità prevede che - nell'ambito di una società di persone composta da due soli soci - sussista una giusta causa ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, allorquando vi sia un dissidio tra di essi, imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario (Cass. 16 dicembre 2020, n. 28716, in *leggiditalia.it*).

Nell'ambito di questo indirizzo generale, non vi è assoluta omogeneità sull'individuazione in concreto dei singoli fatti o comportamenti riconducibili alla giusta causa. E sebbene l'opinione maggioritaria è nel senso di farvi rientrare presupposti di natura oggettiva - quali l'inadeguata conduzione dell'impresa sociale (Trib. Genova, 29 ottobre 2013, in *www.giurisprudenzadelleimprese.it*), la mancata restituzione di somme mutate da un socio (Trib. Milano, 3 marzo 1988, in *Società*, 1988, 718), l'emarginazione dalle scelte amministrative (App. Bologna, 20 novembre 1993, in *Società*, 1994, 340; App. Milano, 20 settembre 1985, *ivi*, 1986, 378; Trib. Pavia, 19 aprile 1991, in *Giust. Civ.*, 1991, I, 1821), il cambiamento

dell'oggetto sociale deliberato a maggioranza (...), la violazione del diritto dell'accomandante di informazione e comunicazione (...), solo alcune decisioni attribuiscono rilevanza a profili soggettivi incidenti comunque sul reciproco rapporto fiduciario (...)"

Orbene il sig. **Pr_I** non contesta in alcun modo la pertinenza e correttezza dei principi normativi richiamati dall'Arbitro, né i criteri di interpretazione proposti nel contesto del lodo impugnato; egli ribadisce infatti che **“in caso di recesso per giusta causa il giudice dovrà prima valutare l'efficacia**



della predetta dichiarazione e poi la sussistenza della giusta causa di recesso (ricondata alla violazione degli obblighi contrattuali e di fedeltà, diligenza e correttezza incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto), attraverso l'accertamento dei fatti fondanti la dichiarazione di recesso e la relativa qualificazione come integranti l'invocata giusta causa (cfr. Cass. 10 giugno 1999, n. 5732).

Tale valutazione - che **deve investire la dichiarazione di recesso così come formulata e motivata dal socio recedente**, a nulla rilevando che questi deduca e chiedi di provare, in corso di giudizio, fatti e circostanze precedentemente non dedotti che, solo in astratto, potrebbero integrare una giusta causa di recesso - deve avere ad oggetto l'atto di citazione nella sua complessità, individuando i limiti ed il contenuto della dichiarazione attraverso un'interpretazione che tenga conto di tutte le parti di cui l'atto stesso si componga e giunga all'identificazione della concreta volontà del dichiarante (ancora, Cassazione civile, sez. I, 10/06/1999, n. 5732)".


E, tuttavia l'odierno attore rileva infine che, "tanto chiarito in punto di diritto e venendo al merito della vicenda, appare evidente l'error iudicandi in cui è incorso l'Arbitro in relazione all'art. 2285 cc. (...)".

Ed infatti "riconosciuta la legittimità del recesso a decorrere dal 19 dicembre 2019 (data nella quale con lettera raccomandata aveva comunicato esercitare ai sensi dell'articolo 2285 c.c. il suo diritto di recesso per giusta causa a cagione del comportamento del socio signor *Parte_1*), analizzava, di fatto, le condotte asseritamente tenute dal socio accomandatario, *Parte_1* , in epoca anteriore alla comunicazione di recesso. Tale contegno integra la violazione e/o falsa applicazione dell'art 2285 cc a mente del quale, i fatti costituenti violazione dei doveri dell'amministratore devono essere sussistenti al momento della comunicazione della volontà di esercitare il recesso da parte del socio accomandatario (...)", laddove in specie "al momento della comunicazione di recesso, alcuna condotta in violazione dei doveri dell'amministratore, tanto meno quella indicata dall'Arbitro, ovverosia, aver ingiustamente negato la documentazione contabile al socio accomandante, risultava integrata.

Il socio *CP_1* , infatti, alla data del 19.12.2019 disponeva della documentazione contabile richiesta in visione.

Sul punto era ed è sufficiente esaminare la documentazione prodotta nel giudizio arbitrale."

Orbene la censura così esposta non vale in alcun modo ad evidenziare "violazione delle regole di diritto relative al merito", posto che i principi richiamati ed esposti in sede arbitrale in ordine alla natura, gravità e rilevanza della giusta causa idonea a legittimare il recesso dalla società non sono in specie in nessun modo contestati dall'odierno attore, che lamenta piuttosto che l'Arbitro non abbia adeguatamente valutato la documentazione in atti, a suo dire idonea e sufficiente a comprovare che egli, quale amministratore della *Parte_2* non aveva in alcun modo negato al socio accomandante



accesso alla richiesta documentazione sociale, che era invece nella piena disponibilità del socio stesso al momento dell'esercizio del recesso.

Trattasi, dunque, di doglianza unicamente relativa alla ricostruzione del fatto assunto dall'Arbitro a fondamento della pronuncia emessa e, dunque, "in fatto" non già a violazione di regola di diritto.

Deve ritenersi infatti, secondo principi ormai da tempo univocamente affermati dalla Suprema Corte in materia, che "la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue **l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale** perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri" (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13604 del 16/05/2024; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16559 del 31/07/2020).


Palesamente infondato deve ritenersi del resto il secondo motivo di impugnazione dedotto dall'odierno attore, nel lamentare carente motivazione del lodo impugnato nella parte in cui l'Arbitro rileva che "... il comportamento dell'amministratore signor *Parte_1* , reiterato nel tempo anche in presenza di un provvedimento giudiziario che gli imponeva di tenere una determinata condotta, il prolungato ed incontestato insanabile dissidio tra i soci, la violazione di gravi obblighi contrattuali, anche di rilievo penale, come risultanti dalla documentazione prodotta in causa da Parte attrice ed in particolare ai docc. 1-3-10-11-12-13-14-15-16-17-17bis e 20, impongono all'Arbitro l'accoglimento della domanda di Parte attrice (v. Lodo , pag. 20 ". L'odierno attore contesta infatti che il mero richiamo alla documentazione prodotta dalla controparte valga a dar conto dell'iter argomentativo a sostegno della ritenuta sussistenza di giusta causa a sostegno del recesso formulato dal sig. *CP_1* dalla compagine sociale della *Parte_2*

Trascura tuttavia l'odierno attore di considerare che l'assunto motivazionale richiamato consegue, nel contesto della pronuncia arbitrale impugnata, a ben più ampia disamina e motivata interpretazione della documentazione richiamata, laddove "in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando **la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo** tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione" (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021;

Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 28218 del 18/12/2013). Si legge infatti nel suddetto lodo:

Quanto all'esistenza di una giusta causa di recesso, si osserva che prima della comunicazione del recesso avvenuta in data 19 dicembre 2019, nessuna ragione vi era per impedire al socio Putrino di ottenere informazioni in merito alla gestione sociale, e comunque nessun motivo era stato addotto dalla società per giustificare una tale iniziativa. Com'è noto, l'art. 2320, terzo comma, c.c. riconosce in capo ai soci accomandanti il "(...) diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società".

È assai significativo del resto notare che il sig. Putrino, a mezzo del proprio legale, con lettera del 19 dicembre 2018 (prodotta quale doc. *sub.* 12 da Parte attrice con l'istanza di nomina di Arbitro) aveva espressamente richiesto di poter accedere alla documentazione della P&G s.a.s. e che a tale, del tutto legittima richiesta, nessuna risposta era stata fornita dalla Società. A seguito di tale rifiuto da parte dell'Amministratore della P&G s.a.s. di assecondare la richiesta del sig. Putrino, quest'ultimo instaurava dinanzi al Tribunale di Torino, mediante ricorso *ex. artt.* 669 *sexies* e 700 c.p.c., datato 9 aprile 2019 (prodotto quale doc. *sub.* 13 da Parte attrice con l'istanza di nomina di Arbitro), un procedimento cautelare volto ad ottenere la consegna immediata della documentazione della P&G s.a.s. Tale giudizio si concludeva con l'emanazione di un'ordinanza contenente l'ordine di esibizione dei documenti nei confronti del sig. Gulisano (prodotta da Parte attrice quale doc. *sub.* 14 con l'istanza di nomina di Arbitro).



E, dunque, “decorso il termine semestrale previsto dall’art. 2289, ultimo comma, c.c. per la liquidazione della quota a seguito di recesso, il sig. **CP_1** sollecitava mediante il proprio Legale e con comunicazione in data 10 luglio 2020 (prodotta da Parte attrice quale doc. sub 20 con l’istanza di nomina di Arbitro) il sig. **Pt_1** a provvedervi. Quest’ultimo riscontrava, mediante il proprio Difensore, la predetta lettera con comunicazione a mezzo mail in data 20 luglio 2020 (prodotta da Parte attrice quale doc. sub 21 con l’istanza di nomina di Arbitro), limitandosi a informare il sig. **CP_1** del valore negativo della quota, tralasciando di contestare la causa sottesa all’esercizio del recesso)”. Conclude quindi l’Arbitro: “Fondata appare dunque la richiesta del sig. **CP_1** in data 19 dicembre 2019 di vedere riconosciuta la giusta causa del recesso, in quanto la decisione del socio accomandatario di non consentirgli l’accesso alla documentazione sociale risultava priva di giustificazione”.

Il richiamo sommario finale alla documentazione ritenuta rilevante a comprova delle ravvisate ripetute violazioni del sig. **Pt_1** alle sue obbligazioni contrattuali costituisce, dunque, mera chiosa finale di ben più ampia motivazione innanzi esposta.

Parimenti infondato risulta altresì il terzo motivo di impugnazione dedotto dall’odierno attore, che lamenta omessa pronuncia arbitraria in ordine a domanda di accertamento della responsabilità di natura contrattuale ed extra contrattuale del **CP_1** nella formazione della situazione debitoria della **CP_2** che non risulta, tuttavia, mai formulata nel giudizio arbitrario.

Si leggono infatti nella memoria di costituzione del sig. **Pt_1** le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Arbitro nominato

Accertare e dichiarare

La natura rituale e di diritto del procedimento arbitrario instaurato dal Sig. **Controparte_1**

Nel merito:

respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria della responsabilità personale del comparente in ordine alla formazione della situazione debitoria della **CP_2** **per essere stata, viceversa, la stessa determinata** per fatto, colpa e responsabilità di natura sia contrattuale che extracontrattuale del Sig. **Controparte_1** .

Respingere la domanda del ricorrente rivolta alla declaratoria di legittimità del suo operato recesso dalla compagine sociale per asserita giusta causa per completa assenza dei presupposti legittimanti siffatta iniziativa

Respingere la domanda del ricorrente rivolta a conseguire la condanna, tra gli altri, del Sig. **[...]** **Pt_1** , al pagamento di qualsivoglia somma derivante dalla liquidazione della sua quota di partecipazione alla società per insussistenza di qualsivoglia valore attivo discendente dalla stima del



patrimonio della P&G nel suo complesso e, conseguentemente, della sua partecipazione, per essere tali valori di segno ampiamente negativo”.

Pare, dunque, evidente che l'accertamento dell'allegata responsabilità del sig. *CP_1* nella formazione dell'esposizione debitoria della *Parte_2* sia semmai sollecitata solo in via incidentale, ai fini del rigetto dell'avversa domanda di accertamento di pari responsabilità dello stesso sig. *Pt_1*, non richiedendo quindi pronuncia in merito.

Deduce peraltro l'odierno attore, con quarto motivo di impugnazione, che il lodo impugnato sia stato reso in aperto contrasto con provvedimento reso dal Giudice dr. Edoardo Di Capua del Tribunale di Torino nel procedimento RG 14517/2018 (produzione in arbitrato doc. 8 istanza per la nomina di arbitro) con riguardo all'esistenza di responsabilità del *Pt_1* nella formazione del debito della P&G sas., assumendo che detto provvedimento, pur non integrando sentenza passata in giudicato in senso stretto ai sensi del disposto ex art. 829 n. 8 c.p.c., “risulta essere una statuizione non impugnata da controparte e dunque irretrattabile attinente e sovrapponibile al merito della vicenda trattata dall'arbitro”.

Il provvedimento richiamato, quale mera ordinanza di rigetto di istanza cautelare promossa ex art. 700 c.p.c., risulta peraltro finanche inidoneo ad attingere efficacia di giudicato (Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 6039 del 28/02/2019) e risulta comunque fondato su sommario accertamento negativo – quale consentito in sede cautelare – di condotte del sig. *Pt_1* in violazione degli obblighi connessi alla carica di amministratore nell'ambito della *Parte_2* tali da giustificarne la revoca o sostituzione, come richiesta appunto dal ricorrente. Trattasi, dunque, di provvedimento inidoneo ai fini del riscontro di vizio del lodo impugnato quale dedotto ex art. 829 n. 8 c.p.c. e comunque relativo a fatti del tutto estranei all'oggetto stesso del giudizio arbitrale.

Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza dell'odierno attore e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, pure assunto in specie in riferimento alla fascia inferiore di riferimento tabellare (da € 26.000,00 ad € 52.000,00), alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, sia per il procedimento di merito, sia per il sub-procedimento cautelare conseguente ad istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato.

Non si ravvisano peraltro in specie i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., quale pure richiesta dalla controparte, non potendosi ritenere, in carenza di specifiche allegazioni e deduzioni dello stesso convenuto in merito, che il sig. *Pt_1* abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte attrice è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale (v. App. Genova, Sentenza n. 475/2024 in data 26.03.2024; App. Firenze, Sentenza n. 255/2023 in data 09.05.2023; App. Torino, Sentenza in data 15.02.2024).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, previa declaratoria della contumacia della *Controparte_2*, e del sig. *Controparte_2*, quale liquidatore e legale rappresentante della predetta Società, così provvede:

- 1) rigetta integralmente l'impugnazione promossa dal sig. *Parte_1* ex artt. 828 e 829 c.p.c. per la declaratoria di nullità del lodo arbitrale depositato in data 7.7.2023 dall'Arbitro Unico Dr. *Persona_1*
- 2) rigetta la domanda formulata dal convenuto ex art. 96 c.p.c.;
- 3) condanna il sig. *Parte_1* a rimborsare al sig. *Controparte_1* le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.228,00 per compensi per il sub-procedimento cautelare ed in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
- 4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte attrice.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.03.2025

Il Presidente est.

Dott.ssa Anna Bonfilio